

BREVISSIMI CENNI SUL  
GRATUITO PATROCINIO

A decorative graphic consisting of several parallel white lines of varying thicknesses, slanted diagonally from the bottom-left towards the top-right, set against a blue gradient background.

## DPR 2002/115

### ART. 83 (L) (Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico <sup>(87)</sup>.

2. La liquidazione è effettuata **al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico**, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.

3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.


3-bis. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.

## RESPONSABILITÀ DEL MAGISTRATO

1) Art. 172 DPR 30/05/2002 n. 115:

«I **magistrati** e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e **sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario** a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa.»

# CASI DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE



## CASI DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE

- 1) **Nomina di due difensori:** Trib. Milano, ordinanza 5 maggio 2015 «Se, nel procedimento civile, la parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato designa, per la sua rappresentanza in giudizio, più di un Avvocato (nel caso di specie, due) l'ammissione stessa deve essere revocata dovendosi presumere che la persona beneficiaria non goda dei presupposti per la fruizione del gratuito patrocinio.»

«In via preliminare va osservato che, ai fini dell'odierno giudizio, sono irrilevanti le questioni dedotte dalla parte ricorrente in merito alla prassi in uso nello Studio Legale AB di raccogliere il mandato alle liti dal cliente in favore dei diversi difensori dell'Ufficio professionale (nel caso di specie, Avv. A e Avv. B), pur considerando, ai fini del pagamento e della rappresentanza effettiva, la sola nomina del fiduciario (nel caso di specie, l'Avv. A). E, infatti, ai fini dello scrutinio di merito e legittimità, tipizzato in seno al d.P.R. 115 del 2002, nell'evadere la richiesta di compenso, fa fede la procura formalmente rilasciata dal beneficiario che si traduce – sempre formalmente – nella sottoscrizione di un contratto di patrocinio avente come partner negoziale ciascuno dei difensori che sia munito di rappresentanza processuale ex art. 83 c.p.c. In quest'ottica, i rapporti contrattuali interni (tra difensori e cliente) sono irrilevanti assumendo valore esclusivamente il dato formale (e ufficiale) della presenza di due distinte procure alle liti, nell'ambito del medesimo mandato; peraltro, i citati rapporti interni, proprio perché caratterizzati da intenzioni soggettive delle parti e usi o consuetudini non generali, dovevano essere quantomeno offerti in prova e ciò non è avvenuto nell'odierno processo. [...]»

► 2) istanza di liquidazione presentata oltre 3 anni dalla cessazione dall'incarico

Tribunale di Milano 02/04/2015: „Il diritto al compenso spettante all'Avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è sottoposto al regime **di prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956, comma II, c.c.** Il giudice richiesto della liquidazione può, inoltre, **rilevare d'ufficio l'intervenuta** prescrizione trattandosi di procedimento avente ad oggetto un credito erariale che ricade nell'ambito delle obbligazioni cd. pubbliche, e, dunque, di una procedura in cui non sono rilevanti solo gli interessi delle parti, ma anche quelli della collettività tutta, venendo in rilievo denaro pubblico alimentato direttamente e indirettamente dai contribuenti. Peraltro, occorre prendere atto della speciale conformazione che assume il procedimento liquidatorio: non è predicabile una “eccezione” di prescrizione poiché il Ministero non è parte della procedura di liquidazione e, conseguentemente, non potrebbe sollevare una exceptio. Trattandosi di obbligazioni pubbliche si giustifica quindi una attività officiosa del giudice che interviene per farsi carico della protezione degli interessi pubblici coinvolti.»

Tribunale di Milano **SEZIONE IX CIVILE Decreto 22 marzo 2016 (est. G. Buffone)**

«per effetto della nuova disciplina, il decreto di pagamento (pronunciato con atto separato e distinto dalla sentenza: v. Cass. Civ. 7504 del 2011) deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza (artt. 82, 83 d.P.R. 115 del 2002) del difensore; con il provvedimento che chiude il giudizio davanti a sé, il giudice si spoglia della potestas decidendi e non può più provvedere alla liquidazione avendo perso il relativo potere; in casi analoghi, la giurisprudenza è nel senso che l'eventuale provvedimento giudiziale di liquidazione del compenso erariale sia illegale o comunque abnorme (v. Cass. Civ. n. 18204/2008; Cass. Civ. 11418/2003);

- il difensore il cui compenso non sia stato liquidato nel corso del processo non decade dal relativo diritto potendo richiederlo con procedimento ordinario o con ingiunzione di pagamento (v., in casi analoghi, Cass. Civ. 7633 del 2006);»

# ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI E SUSSIDI PUBBLICI

The background is a solid blue color with a gradient from light blue at the top to a darker blue at the bottom. On the right side, there are several white, parallel diagonal lines that create a sense of motion or a stylized graphic element.



ART. 337-TER COMMA 4 SS C.C. DISPONE:

“SALVO ACCORDI DIVERSI LIBERAMENTE SOTTOSCRITTI DALLE PARTI, CIASCUNO DEI GENITORI PROVVEDE AL MANTENIMENTO DEI FIGLI **MISURA PROPORZIONALE** AL PROPRIO **REDDITO**; IL GIUDICE STABILISCE, OVE NECESSARIO, LA CORRESPONSIONE DI UN **ASSEGNO PERIODICO** AL FINE DI REALIZZARE IL **PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ**, DA DETERMINARE CONSIDERANDO:

- 1) LE ATTUALI ESIGENZE DEL FIGLIO.
- 2) IL TENORE DI VITA GODUTO DAL FIGLIO IN COSTANZA DI CONVIVENZA CON ENTRAMBI I GENITORI.
- 3) I TEMPI DI PERMANENZA PRESSO CIASCUN GENITORE.
- 4) **LE RISORSE ECONOMICHE DI ENTRAMBI I GENITORI.**
- 5) LA VALENZA ECONOMICA DEI COMPITI DOMESTICI E DI CURA ASSUNTI DA CIASCUN GENITORE.

L'ASSEGNO È AUTOMATICAMENTE ADEGUATO AGLI INDICI **ISTAT** IN DIFETTO DI ALTRO PARAMETRO INDICATO DALLE PARTI O DAL GIUDICE. OVE LE INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO FORNITE DAI GENITORI NON RISULTINO SUFFICIENTEMENTE DOCUMENTATE, IL GIUDICE DISPONE UN **ACCERTAMENTO DELLA POLIZIA TRIBUTARIA** SUI REDDITI E SUI BENI OGGETTO DELLA CONTESTAZIONE, ANCHE SE INTESATI A SOGGETTI DIVERSI.”

# REDDITO

- ▶ L'art. 337-ter cc parla di risorse economiche di entrambi i genitori;
- ▶ L'art. 316-bis cc parla di capacità lavorativa;
- ▶ Che differenza c'è tra „risorse economiche“ e „capacità lavorativa“?
- ▶ In sostanza anche nella posizione di 337-ter c.c. si va a valutare sempre anche la capacità lavorativa (e quindi la capacità reddituale) e non solo le risorse economiche;
- ▶ Cfr. (ma solo in modo indiretto) **Cass. civ. Sez. I, 14-05-2010, n. 11772**

## REDDITO ANNUALE E CAPACITÀ LAVORATIVA: FLESSIONE DI UN SOLO ANNO DI IMPOSTA

«La restrizione dei redditi dedotta da parte appellante non appare significativa poiché legata alla flessione relativa ad un solo anno di imposta ( 2014 ) e valorizza esclusivamente un raffronto numerico dei redditi percepiti negli ultimi anni, non tenendo conto che nella quantificazione dell'assegno di mantenimento ex art. 337 ter 4 comma c.c., invero, occorre fare riferimento a tutte le risorse ed utilità del singolo genitore obbligato e che il convenuto a fronte della motivazione della sentenza impugnata ha svolto contestazioni generiche.

Sulla condizione del convenuto, munito di capacità lavorativa ed impegnato nella gestione di un esercizio pubblico da tempo avviato, non incidono negativamente oneri per l'abitazione poiché usufruisce di soluzione abitativa messa a disposizione dalla famiglia di origine.»

(Corte Appello di Milano, sezione famiglia, 10/05/2016)

# LE RISORSE ECONOMICHE DEL GENITORE

- 1) + reddito (lavoro autonomo / dipendente/ pensione); // capacità reddituale;
- 2) + risparmi;
- 3) + patrimonio mobiliare e immobiliare;
- 4) - canone di locazione / imposte per mobili o spese fisse per l'alloggio;
- 5) - mutui / debiti / pignoramenti;
- 6) **+ contributi pubblici (sussidi);**
- 7) - spese per altri figli;
- 8) → assengazione della casa familiare (Cass. 2015/25420: „In tema di separazione personale dei coniugi, il godimento della casa familiare costituisce un valore economico - corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile - del quale il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli. (Cassa con rinvio, App. Salerno, 17/07/2014)»)
- 9) collocamento della prole (mantenimento diretto)
- 10) +/- contributo al mantenimento della moglie / marito rispettiv. assegno divorzile;
- 11) in via incidentale eventuali redditi dei figli ex art. 315-bis cc;

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1) Che lavoro fa?                           | 1) lavoro in banca 100%;                      | 1) ---                                    |
| 2) Da quanto tempo?                         | 2) da 4 anni                                  | 2) ---                                    |
| 3) Stipendio mensile?                       | 3) € 1.400                                    | 3) può essere vero                        |
| 4) Per quante mensilità?                    | 4) 12 mensilità                               | 4) non é vero                             |
| 5) È sicuro che prende solo 12 mensilità?   | 5) No, prendo 13 mensilità                    | 5) $€ 1.400 \times 13 / 12 = +€ 1.516,67$ |
| 6) Percepisce anche premi annuali?          | 6) l'anno scorso ho preso ca € 1.000 di premi | 6) $€ 1.000 / 12 = + € 83,00$             |
| 7) È proprietario di beni mobili o immobili | 7) Ho 1 macchina kadjar                       | 7) ---                                    |
| 8) Ha dei mutui?                            | 8) Si per la macchina € 250 mensili           | 8) - € 250                                |
| 9) Dove vive?                               | 9) In locazione                               | 9) ---                                    |
| 10) Quanto paga di affitto?                 | 10) € 800 mensili                             | 10) - € 800                               |
| 11) Quanti figli ha?                        | 11) 2 figli;                                  | 11) ---                                   |

**disponibile astratto**

**Euro 549,67**

1) Che lavoro fa?	1) lavoro in banca 100%;	1) ---
2) Da quanto tempo?	2) da 4 anni	2) ---
3) Stipendio mensile?	3) € 1.400	3) può essere vero
4) Per quante mensilità?	4) 12 mensilità	4) non é vero
5) È sicuro che prende solo 12 mensilità?	5) No, prendo 13 mensilità	5) $€ 1.400 \times 13 / 12 =$ $+€ 1.516,67$
6) Percepisce anche premi annuali?	6) l'anno scorso ho preso ca € 1.000 di premi	6) $€ 1.000 / 12 =$ $+ € 83,00$
7) È proprietario di beni mobili o immobili	7) Ho 1 macchina kadjar	7) ---
8) Ha dei mutui?	8) Si per la macchina € 250 mensili	8) - € 250
9) Dove vive?	9) In locazione	9) ---
10) Quanto paga di affitto?	10) € 800 mensili	10) - € 800
11) Quanti figli ha?	11) 2 figli;	11) ---
12) Percepisce contributi pubblici?	12) Contributo per la locazione di € 500	12) + € 500

**disponibile astratto**

**Euro 1.049,67**

- 1) Che lavoro fa?
- 2) Da quanto tempo ?
- 3) Stipendio mensile?
- 4) Per quante mensilità?
- 5) Ha dei mobili o immobili?
- 6) Ha dei mutui?
- 7) Dove vive?
- 8) Quanto paga di affitto?
- 9) Quanti figli ha?
- 10) Percepisce assegno divorzile?

- 1) donna pulizie 50%;
- 2) da 4 anni
- 3) € 700
- 4) 13 mensilità
- 5) No
- 6) No
- 7) In locazione IPES
- 8) € 85 mensili + spese
- 9) 2 figli
- 10) No

$€ 700 \times 13 / 12 =$   
 $+€ 758,33$

-€ 100

reddito astratto  
disponibile  
Euro 658,33

- I CONTRIBUTI PUBBLICI CONCORRONO A FORMARE LE RISORSE ECONOMICHE EX ART 337-TER CC ?

- IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE PUÒ STABILIRE CHI DEI GENITORI PERCEPISCE **CONTRIBUTI PUBBLICI** PER IL FIGLIO;

- IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE PUÒ PRONUNCIARSI ANCHE SULLE **DETRAZIONI FISCALI**;



## **c.p. art. 570. Violazione degli obblighi di assistenza familiare. <sup>(1)</sup>**

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale [c.c. 316], [alla tutela legale] [c.c. 348; c.p. 371, 372] o alla qualità di coniuge [c.c. 143, 147], è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032 <sup>(2) (3)</sup>.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1. malversa o dilapida i beni del figlio minore [c.p. 540] o del pupillo [c.c. 343, 414] o del coniuge;
2. fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti [c.c. 75] di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma <sup>(4)</sup>.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge <sup>(5)</sup>.

**Cass. pen. Sez. VI, 22-10-2014, n. 46060 (rv. 260823)**

### **ASSISTENZA FAMILIARE (VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI)**

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno e l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno quando gli aventi diritto siano assistiti economicamente da terzi, anche in relazione alla percezione di eventuali elargizioni a carico della pubblica assistenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha giudicato corretta la decisione impugnata che aveva affermato la sussistenza del reato sebbene l'avente diritto, figlia minore dell'imputato, percepisse un contributo mensile dallo Stato quale compagna di un collaboratore di giustizia). (Rigetta, App. Trieste, 05/11/2013)

**Cass. pen. Sez. VI, 01-12-2003, n. 715 (rv. 228262)**

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno e l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno quando questi siano assistiti economicamente da altri, anche in relazione alla percezione di eventuali cespiti reddittuali relativi ad elargizioni a carico della pubblica assistenza (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che avevano configurato il reato nella arbitraria riduzione da parte del genitore dell'assegno per il mantenimento del figlio minore handicappato stabilito in sede di separazione dei coniugi, ritenendo non sufficienti ad elidere lo stato di bisogno la percezione da parte del minore di una modesta pensione di invalidità e la circostanza che fosse assistito economicamente dal genitore affidatario, che svolgeva un'attività lavorativa).

# CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 19/E

## DEL 01/06/2012 (CHE RICHAMA ANCHE CIRCOLARE 15/E 16 MARZO 2007 E

### CIRCOLARE 34/E DEL 4/4/2008)

In merito alle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 12, comma 1, 23 lett. c) del TUIR, con circolare n. 15/E del 16 marzo 2007, par. 1.4.5, è stato chiarito in linea di principio che, al fine di evitare ingiustificate discriminazioni tra genitori separati e non separati, le disposizioni in materia di attribuzione della detrazione debbono essere interpretate secondo criteri unitari. Con la medesima circolare è stato altresì precisato, con riferimento ai genitori non coniugati, che, qualora non vi siano provvedimenti di affidamento dei figli, la detrazione spetta con le stesse modalità previste per i genitori non separati (ripartizione al 50 per cento ovvero, previo accordo, attribuzione al genitore con reddito più elevato). Con riferimento alla situazione dei figli maggiorenni, con la citata circolare, dopo aver ricordato che la detrazione per figli a carico spetta a prescindere dall'età del figlio e dalla convivenza con i genitori e dalla eventuale circostanza che il figlio sia portatore di handicap, è stato specificato che nelle ipotesi in cui la norma richiede la condizione dell'affidamento disgiunto o congiunto per l'assegnazione della detrazione, rispettivamente, nella misura intera ovvero nella misura del 50 per cento, i genitori possano continuare, salvo diverso accordo, a fruire per il figlio maggiorenne e non portatore di handicap, della detrazione ripartita nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio. Con circolare n. 34/E del 4 aprile 2008, al par. 1.3, è stato ulteriormente chiarito che, se la sentenza di separazione non si è pronunciata sull'affido, la detrazione va ripartita in egual misura tra i due genitori, salva anche in questo caso la possibilità di giungere ad un diverso accordo. Nel caso in esame, considerato che la figlia (non economicamente autonoma) non può, in quanto maggiorenne, essere considerata affidata ad uno dei due genitori, e che con decreto il Tribunale ha disposto un assegno di mantenimento a carico della madre (oltre al 50 per cento delle spese straordinarie), modificando le condizioni stabilite con la sentenza di scioglimento del matrimonio, si ritiene che non possa continuare ad applicarsi la detrazione in capo al genitore affidatario nel periodo della minore età della figlia. Si rileva, inoltre, che la condizione della residenza presso un genitore non è presa in considerazione dall'articolo 12 del TUIR in esame per definire la ripartizione della detrazione tra i genitori. Non sussistendo altre ipotesi di deroga, per la determinazione della detrazione spettante nel caso in esame è quindi applicabile il principio generale enunciato nell'art. 12, comma 1, lett. c) del TUIR in base al quale la detrazione deve essere ripartita nella misura del 50 per cento tra i due genitori, salvo diverso accordo diretto ad attribuire la detrazione al genitore che ha il reddito complessivo più elevato.

Polizza vita che il marito ha stipulato in favore della moglie:

Cass. Sez. tributaria 2011/2236: «[...] **la deducibilità** è limitata agli oneri costituiti dall'assegno di mantenimento del coniuge divorziato, e il beneficio **non si estende ai premi pagati per l'assicurazione sulla vita a favore della moglie, ancorché ciò fosse stato stabilito con la sentenza del tribunale**. Invero tali statuizioni attengono al diverso settore civilistico dei rapporti tra coniugi, e non possono rilevare ai fini fiscali, non essendo consentita un'interpretazione analogica della disciplina di favore in siffatta materia. Infatti essa non può applicarsi nemmeno laddove si tratti di corresponsione di tale assegno in unica soluzione, e quindi a maggior ragione nella fattispecie in esame, in cui il premio non viene corrisposto al coniuge, ma ad un terzo (la compagnia o istituto d'assicurazione), ed inoltre il relativo capitale sarà versato (presumibilmente) in unica soluzione alle scadenze pattuite. Questa Corte al riguardo ha statuito che in tema di oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche, il D.P.R. n. 597 del 1973, art. 10, comma 1, lett. g), (al pari del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, comma 1, lett. c) limita la deducibilità, ai fini dell'applicazione dell'IRPEF, solo all'assegno periodico - e non anche a quello corrisposto in unica soluzione - al coniuge, in conseguenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risulta da provvedimento dell'autorità giudiziaria. Tale differente trattamento - come affermato dalla Corte costituzionale nella ordinanza n. 383 del 2001 - è riconducibile alla discrezionalità legislativa la quale, riguardando due forme di adempimento tra loro diverse, una soggetta alle variazioni temporali e alla successione delle leggi, l'altra capace di definire ogni rapporto senza ulteriori vincoli per il debitore, non risulta ne' irragionevole ne' in contrasto con il principio di capacità contributiva (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 16462 del 22/11/2002, n. 795 del 2000).»

Se il padre versa alla madre un „contributo per la casa“, questo come va trattato ai fini fiscali?

Cass. 24/05/2013: „In tema di IRPEF, l'art. 10, comma 1, lett. c) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 dispone **la deducibilità dal reddito degli "assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli"**, realizzando un contributo al mantenimento ex art. 156 cod. civ., in conseguenza di separazione o divorzio o annullamento del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria; ne consegue che **rientrano in tale deducibilità anche le spese afferenti all'immobile di abitazione della moglie e del figlio, con limitazione in questo caso alla metà degli importi, ove il bene sia a disposizione di entrambi, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42. n. 13029**“

Cass. 30/05/2016 n. 11183

«In tema d'IRPEF ed ILOR, l'art. 10 del d.P.R. n. 597 del 1973 (oggi confluito nell'art. 10 del d.P.R. n. 917 del 1986) non consente la deducibilità dal reddito dell'assegno corrisposto in un'unica soluzione, ai sensi dell'art. 5, comma 8, della legge n. 898 del 1970, all'ex coniuge, come affermato dalla Corte costituzionale nelle ordinanze n. 383 del 2001 e n. 113 del 2007, non solo perché si tratta di norma agevolativa, non suscettibile di estensione, ma anche perché l'assegno periodico e l'attribuzione "una tantum" (pure se rateizzata) costituiscono forme di adempimento dell'obbligo a carico del divorziato differenti per natura giuridica, struttura e finalità.»

gli "assegni periodici corrisposti al coniuge, a esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili", sono deducibili dal reddito complessivo ai fini Irpef "nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria" (articolo 10, comma 1, lettera c, Tuir). Ai fini della deducibilità fiscale dal reddito complessivo, si può considerare "provvedimento dell'autorità giudiziaria", oltre che la sentenza di separazione giudiziale e di divorzio, anche qualsiasi provvedimento del giudice (compresa l'ordinanza emessa in base all'articolo 708 del Codice procedura civile), con la quale il presidente del tribunale adotti "provvedimenti temporanei e urgenti, ritenuti opportuni nell'interesse dei coniugi, quali quelli relativi alla provvisoria determinazione dell'assegno di alimenti e di mantenimento" (commissione tributaria di Pesaro 22 dicembre 1997, n. 944). Se "dal provvedimento dell'autorità giudiziaria non risulta" distinta la quota dell'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli", gli assegni corrisposti "si considerano destinati al mantenimento di questi ultimi per metà del loro ammontare" (articolo 3, dpr 42/1988). Secondo un'interpretazione letterale della norma, non sono deducibili le somme che non vengono pagate direttamente al coniuge, ma a terzi, anche se nel suo interesse. Non sono fiscalmente convenienti, quindi, gli accordi tra i coniugi, che prevedono che il coniuge, obbligato alla corresponsione dell'assegno, si impegni a pagare, al posto dell'assegno, ad esempio, le rate di un finanziamento o i canoni dell'affitto per abitazione, nell'interesse dell'ex coniuge. L'agenzia delle Entrate, infatti, ha chiarito che "le somme destinate alle rate di mutuo, che non vengono corrisposte al coniuge stesso, bensì direttamente all'istituto mutuante, non sembrano collegate ai medesimi presupposti dell'assegno di mantenimento" (circolare del 12 giugno 2002, n. 50, risposta 3.2)